

# ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “ampelos”

## STATUTO

### Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata.

- a - E' costituita in Neive l'Associazione di Volontariato denominata “associazione per il miglioramento delle prospettive economiche locali oppresse da sottosviluppo” siglabile negli Atti con “ampelos” con sede legale in Neive frazione Starderì 31.
- b - L'eventuale variazione della sede sociale potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo e non richiederà formale variazione del presente statuto
- c - La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria e con la maggioranza prevista all'art. 9

### Art. 2 - Scopi e finalità.

- a - L'Associazione, ispirandosi ai principi di solidarietà sociale, si prefigge di:
  - promuovere entro il territorio della provincia di Cuneo e limitrofe attività volte alla informazione e sensibilizzazione dei cittadini sulle problematiche dei paesi in via di sviluppo;
  - promuovere iniziative di informazione e sensibilizzazione nelle scuole della provincia, organizzate in collaborazione con i docenti dei vari Istituti (mostre fotografiche, proiezioni, incontri, ecc.);
  - partecipare agli eventi destinati agli organismi del volontariato (“volontariato in piazza”, ecc.)
  - promuovere la salvaguardia e valorizzazione delle risorse naturali dei paesi emergenti, mediante progetti di protezione ambientale, formazione e sviluppo agroalimentare.
  - incentivare il dialogo tra i diversi enti della Provincia e le unità locali dei paesi in via di sviluppo, mediante iniziative di gemellaggio e scambio culturale
  - operare nel rispetto dei diritti umani allo scopo di superare tutte le forme di discriminazione.
  - Promuovere la lotta alla povertà, mediante criteri di corretta distribuzione delle risorse della terra e l'affermazione di sistemi di equo sfruttamento delle stesse
  - osservare una gestione responsabile e trasparente dei fondi raccolti, privilegiando la diversificazione delle fonti e assicurando a ogni finanziatore strumenti di controllo e verifica della destinazione di quanto erogato.
- b - In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'associazione intende:
  - organizzare iniziative culturali e sociali, nel territorio della provincia di Cuneo e dintorni, per formare, informare, e sensibilizzare:
    - >>> giornate di studio
    - >>> mostre fotografiche e incontri a tema
    - >>> collaborazioni con le scuole (ricerche, produzione di materiali, concorsi, ecc.)

>>> giornate di lavoro finalizzate alla raccolta fondi da destinare a finanziamento di progetti

- promuovere gemellaggi e scambi tra realtà locali e realtà lontane riguardanti la cultura e le problematiche agroalimentari dei paesi in via di sviluppo;
- realizzare pozzi di acqua sia per consumo diretto che per scopo agroalimentare;
- promuovere tecnologie alternative alle tradizionali (es. utilizzo di forni solari per la cucina e produzione di acqua calda)
- installare impianti di irrigazione per produzioni orticole o frutticole
- installare impianti di trasformazione di prodotti agricoli (es. produzione di marmellata, formaggi, miele ecc..)
- realizzare altre iniziative di varia natura in funzione delle esigenze riscontrate nei territori di intervento, compatibili con gli scopi della associazione.

c - Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti.

d - L'attività degli Aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli Aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo, le spese vive effettivamente sostenute per le attività prestate.

### **Art. 3 – Natura**

L'Associazione è apartitica, aconfessionale e non persegue fini di lucro.

### **Art. 4 – Patrimonio, risorse economiche ed esercizio sociale.**

a – Il Patrimonio è costituito da:

1. beni mobili e immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
2. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
3. eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti alla Associazione

b - L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

1. Quote associative e contributi degli aderenti;
2. Contributi di privati;
3. Contributi dello stato, di enti ed istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
4. Donazioni e lasciti testamentari;
5. Rimborsi derivanti da convenzioni;
6. Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

c - L'esercizio sociale dell' Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei Soci

entro il mese di Aprile.

#### **Art. 5 - Membri dell'Associazione.**

- a - Il numero degli aderenti é illimitato.
- b - Sono membri di diritto i Soci Fondatori firmatari dell'Atto Costitutivo dell'Associazione.
- c - Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che si impegnino a rispettare il presente Statuto e siano valutate idonee dal Consiglio Direttivo.
- d - Diventano Soci effettivi dell'Associazione le persone fisiche che, avendone fatto domanda, ed impegnandosi a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione, vengano ammesse dal Consiglio Direttivo e versino, all'atto dell'ammissione, la quota di 10 euro come contributo annuo.

#### **Art. 6 - Criteri di ammissione ed esclusione degli Aderenti.**

a - L'ammissione a Socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.

b - Il Consiglio Direttivo dispone per l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.

c - Dalla qualità di Socio si decade:

1. per recesso;
2. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
3. per decadenza conseguente al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito scritto;

d - L'esclusione dei Soci è deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

e - Il recesso da parte dei Soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno sociale in corso.

f - Il Socio receduto, escluso o decaduto non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

#### **Art. 7 - Doveri e diritti degli Associati.**

a - I Soci sono obbligati:

1. ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
2. a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
3. a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

b - I Soci hanno diritto:

1. a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
2. a partecipare all'Assemblea con diritto di voto *per* l'approvazione e la modifica dello Statuto e dei Regolamenti, per la nomina degli organi direttivi della Associazione, per lo scioglimento anticipato della Associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
3. ad accedere alle cariche associative.

c - Adesione:

1. l'adesione alla Associazione è a tempo indeterminato fatto salvo il diritto di recesso.

### **Art. 8 – Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. Il Presidente;

### **Art. 9 - L'Assemblea.**

a - L'Assemblea è composta da tutti i Soci in regola con il versamento della quota, può essere ordinaria o straordinaria e viene convocata dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. Ogni Associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato con delega scritta. Ogni Socio non può ricevere più di due deleghe.

b - L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

1. elegge il Consiglio Direttivo;
2. approva il bilancio preventivo e consuntivo relativamente ad ogni esercizio sociale;
3. approva lo Statuto, l'eventuale Regolamento interno e le relative variazioni;
4. delibera l'entità della quota associativa annuale;
5. delibera l'esclusione degli associati;
6. si esprime sui ricorsi relativi alla riezione di domande di ammissione di nuovi associati.

c - L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, od almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo od 1/10 degli Associati ne facciano richiesta scritta.

d - L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche all'Atto Costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

e - L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

f - Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da inoltrarsi almeno quindici giorni prima della data di riunione.

In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci e l'intero Consiglio Direttivo.

g - L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci, in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

h - Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla metà più uno dei presenti.

i - L'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno i 3/4 dei Soci e le deliberazioni sono valide quando siano approvate dalla metà più uno dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

l - I verbali di ogni riunione dell'Assemblea, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza vengono conservati agli atti e devono essere accessibili agli associati.

#### **Art. 10 - Il Consiglio Direttivo.**

a - il Consiglio Direttivo è formato da un numero tre membri. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 5 anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli Associati.

b - Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio decada dall'incarico il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

c - Al Consiglio Direttivo spetta di:

1. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
2. provvedere per la stesura del bilancio preventivo e consuntivo;
3. eleggere il Presidente, nominare il Vice-Presidente ed eventualmente un Segretario-cassiere o tesoriere;
4. deliberare sulle domande di nuove adesioni;

5. provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei Soci.

d - Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano per età.

e - Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni 3 mesi o ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta scritta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

f - I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la seduta, vengono conservati agli atti e sono resi accessibili a tutti i Soci.

#### **Art. 11 - Il Presidente.**

a - Al Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo.

b - Il Presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea nonché il Consiglio Direttivo, di dare attuazione alle deliberazioni assunte da tali organi e, in caso di urgenza, può assumerne i poteri chiedendo la ratifica dei provvedimenti adottati nella adunanza valida immediatamente successiva.

c - Il Presidente ha la facoltà di aprire e gestire conti correnti dell'Associazione.

#### **Art. 12 - Gratuità delle cariche associative.**

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli Associati di cui al precedente art. 2.

#### **Art. 13 – Intrasmissibilità della quota sociale**

La quota sociale o contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, è intrasmissibile e non rivalutabile.

#### **Art. 14 – Divieto di distribuzione degli utili**

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione, salvo che le destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

#### **Art.15 - Norma finale**

In caso di scioglimento, cessazione od estinzione dell'Associazione, i beni che residuano dopo la liquidazione verranno devoluti ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico od analogo settore secondo le disposizioni del Codice Civile salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

**Art. 16 - Rinvio.**

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

**IL Segretario**

**Il Presidente**